



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE "N. Iannaccone"

Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV)

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV)
AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S

Sito web: www.iclioni.gov.it

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it

Scuola dell'infanzia e scuola primaria

Scuola secondaria 1° grado

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria 1° grado

Via Ronca 11

Via Ronca 20

Largo Europa 10

83047 Lioni (AV)

83047 Lioni (AV)

83056 Teora (AV)

Tel/Fax Segreteria 082742046

Tel. 082742015

Tel. 082751077

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO



**ALLEGATO AL POF-T DELL' ISTITUTO SCOLASTICO
COMPrensIVO "N. IANNACCONe"**

A.S. 2016/2017

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Composizione del Consiglio d'Istituto

Art. 1

Composizione, competenze e adempimenti propri del Consiglio d'Istituto sono definiti dalle specifiche normative in vigore. In particolare il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo "N. Iannaccone" è costituito da 19 membri: il Dirigente Scolastico ne è membro di diritto, mentre ne sono membri eletti, nell'ambito delle rispettive componenti, 8 rappresentanti del personale docente, 8 rappresentanti dei genitori degli studenti, 2 rappresentanti del personale A.T.A.

Art. 2

I membri eletti che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute ordinarie del Consiglio d'Istituto sono dichiarati decaduti.

Art. 3

I membri eletti dichiarati decaduti in base all'art. 2, o per altre cause, vengono surrogati secondo quanto in proposito previsto dalle specifiche normative in vigore, rimangono tuttavia in carica fino alla nomina dei membri surrogati.

Art. 4

Le dimissioni di un membro del Consiglio d'Istituto, debitamente motivate, devono essere presentate in forma scritta al Presidente dello stesso Organo, che deve poi ratificarle nella prima seduta utile.

Organi del Consiglio d'Istituto

Art. 5

All'interno del Consiglio d'Istituto vengono individuati:

- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- La Giunta Esecutiva.

Art. 6

Il Presidente del Consiglio d'Istituto viene eletto, a scrutinio segreto, tra i rappresentanti dei genitori, nella prima seduta dell'Organo, convocata e presieduta dal Dirigente Scolastico.

Nella prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio d'Istituto, nelle successive è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti, purché sia presente almeno la metà più uno dei membri dell'Organo.

In caso di parità si procede a ballottaggio tra i Consiglieri con pari voti, se la condizione di parità dovesse persistere ulteriormente si elegge il Consigliere anagraficamente più anziano.

Art. 7

Il Presidente del Consiglio d'Istituto, o chi ne assume la funzione, convoca il Consiglio sentita la Giunta Esecutiva in accordo con quanto stabilito dalle specifiche leggi e regolamenti in vigore, di cui assicura il rispetto, presiede le riunioni del Consiglio, introduce gli argomenti relativi all'ordine del giorno e ne disciplina la discussione in accordo con quanto previsto dagli articoli 33 e 35 del presente regolamento, proclama il risultato delle votazioni e firma i verbali delle sedute, congiuntamente al Segretario che li redige e che sceglie tra i membri del Consiglio.

Nell'ambito delle sue funzioni il Presidente del Consiglio d'Istituto dispone dei servizi della Segreteria dell'Istituto e, se lo ritiene funzionale al perseguimento degli obiettivi propri dell'Organo che presiede, stabilisce contatti con i Presidenti del Consiglio di altri Istituti

L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio d'Istituto è predisposto dalla Giunta Esecutiva, ma è prerogativa del Presidente del Consiglio assicurare che eventuali aggiunte allo stesso siano disposte dopo i punti già stabiliti e che, salvo casi particolari, questi non superino il numero massimo di dieci, è altresì prerogativa del Presidente variare motivatamente l'ordine di discussione dei punti all'ordine del giorno e assicurare il rispetto delle date e dei tempi di convocazione del Consiglio d'Istituto.

Art. 8

La carica di Presidente può essere revocata in qualunque momento, con apposita mozione all'ordine del giorno, dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio d'Istituto.

In tale circostanza il Consiglio d'Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Art. 9

La carica di Vice Presidente del Consiglio d'Istituto è attribuita o revocata con le stesse modalità cui si fa riferimento per la carica di Presidente, ovvero secondo quanto indicato negli articoli 6 e 8 del presente regolamento.

Art. 10

Il Vice Presidente del Consiglio d'Istituto sostituisce il Presidente in carica nei casi d'impedimento o assenza di questi.

Art. 11

La carica di Segretario del Consiglio d'Istituto è attribuita o revocata dal Presidente a uno dei membri eletti dello stesso.

Art. 12

Il Segretario redige il verbale delle riunioni del Consiglio d'Istituto che firma congiuntamente al Presidente e affida all'ufficio di Segreteria dell'Istituto per la conservazione, inoltre firma la copia integrale delle deliberazioni adottate desunte dal verbale delle sedute e le consegna entro 5 gg. al Dirigente Scolastico che ne cura l'affissione all'albo e l'esecuzione.

Art. 13

La Giunta Esecutiva, con esclusione del Presidente del Consiglio d'Istituto, è costituita, ai sensi delle specifiche normative in vigore, da

- Dirigente Scolastico;
- Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- 1 rappresentante del personale docente;
- 1 rappresentante ATA;
- 2 rappresentanti dei genitori degli studenti.

Esclusi i membri di diritto, tutti gli altri vengono eletti in seno al Consiglio d'Istituto dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e la loro carica può essere sempre revocata con apposita mozione di sfiducia approvata dalla stessa maggioranza. Il Dirigente Scolastico convoca e presiede le riunioni della Giunta Esecutiva che sono verbalizzate dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e approvate seduta stante. Tali verbali sono a disposizione del Consiglio d'Istituto o di qualsiasi membro dello stesso.

Art. 14

La Giunta Esecutiva svolge ruoli istruttori ed esecutivi in relazione all'attività del Consiglio d'Istituto, in particolare è compito della Giunta Esecutiva:

- predisporre il programma preventivo e le sue eventuali variazioni;
- predisporre il conto consuntivo;
- proporre con apposita relazione del Dirigente Scolastico il Programma annuale al Consiglio d'Istituto;
- preparare il lavoro del Consiglio d'Istituto indicando i punti dell'ordine del giorno di propria competenza;
- dare esecuzione alle delibere del Consiglio d'Istituto a emanazione del formale provvedimento esecutivo, a cura del Dirigente Scolastico, con il limite di spesa previsto per la firma degli atti contabili nel pieno ossequio delle rispettive competenze, ai sensi e per effetti degli articoli 31 – 35 del D.I. 44/01, dopo che il Dirigente Scolastico ha accertato che le delibere di spesa approvate dal Consiglio d'Istituto e da imputarsi sui fondi dello Stato non siano in contrasto con le vigenti disposizioni di legge o di regolamento, promuovendone il riesame qualora le ritenga irregolari o illegittime.
- dare esecuzione, su mandato del Consiglio d'Istituto, alle spese superiori a 2.000 €, secondo l'importo stabilito con apposita delibera a ogni inizio d'anno scolastico.

Art. 15

La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico che stabilisce anche i punti da discutere all'ordine del giorno. La seduta della Giunta Esecutiva è valida quando è costituita dalla maggioranza dei consiglieri in carica.

Compiti del Consiglio d'Istituto

Art. 16

Il Consiglio d'Istituto delibera, autonomamente o su proposta della Giunta Esecutiva, in conformità a quanto previsto dalle specifiche normative in vigore.

Art. 17

Il Consiglio d'Istituto determina i criteri, le modalità e le formulazioni cui deve attenersi la Giunta Esecutiva nel predisporre i lavori del Consiglio, nell'avanzare proposte al Consiglio stesso e nell'eseguirne le delibere. Nei termini previsti, approva le linee generali per la formulazione del programma, cui deve attenersi la Giunta Esecutiva nel predisporre il programma annuale. Copia di detto programma, così come del conto consuntivo, deve essere consegnata a ogni membro del Consiglio con 15 giorni di anticipo sulla data della riunione, e comunque non meno di 5 giorni prima della convocazione stessa. Il Consiglio, inoltre, adotta il Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 18

In particolare il Consiglio d'Istituto

- elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento;
- delibera il programma preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto;
- fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta Esecutiva, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a) adozione del regolamento interno dell'Istituto che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli studenti durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio;
 - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 - c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d) criteri generali per la programmazione educativa;
 - e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - g) partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

- h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto;
- indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi all'assegnazione ad esse dei singoli docenti all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto e stabilisce i criteri per l'esplicitamento dei servizi amministrativi;
 - delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
 - si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza;
 - sulle materie di propria pertinenza, invia annualmente una relazione agli organi competenti;
 - ai sensi dell'articolo 33 del D.I n° 44 del 01.02.2001, inoltre, il Consiglio d'Istituto delibera in ordine:

- a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'art. 34, comma 1;
- i) all'acquisto di immobili.

Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- a) contratti di sponsorizzazione;
- b) contratti di locazione di immobili;
- c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

- e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- h) partecipazione a progetti internazionali.

Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'Istituto. In tali casi, il Dirigente Scolastico non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il Dirigente Scolastico ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.

Riunioni del Consiglio d'Istituto

Art. 19

Ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente, previa acquisizione dei documenti preparatori predisposti dalla Giunta Esecutiva. Nel caso in cui la Giunta Esecutiva, pur sollecitata, non svolga utilmente la propria azione preparatoria il Presidente può convocare il Consiglio d'Istituto anche indipendentemente da questa.

Art. 20

Il Consiglio d'Istituto si riunisce durante l'anno scolastico in seduta ordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente; in seduta straordinaria o di urgenza ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri eletti, rappresentanti almeno due componenti o lo richiedano almeno i due terzi di una componente. La seduta d'urgenza può essere richiesta anche dal Presidente della Giunta Esecutiva.

Art. 21

L'avviso di convocazione ordinaria o straordinaria deve essere inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve riportare integralmente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione. Copia della convocazione deve essere affissa in apposito albo dell'Istituto. Alla convocazione, deve essere allegata la documentazione utile per il normale svolgimento della riunione che deve essere consegnata per tempo a tutti i membri del Consiglio stesso. La documentazione, in ogni caso, è normalmente consultabile nei 5 giorni antecedenti la convocazione presso l'ufficio di Segreteria dell'Istituto. Può essere ritenuta valida la riunione che, con un preavviso inferiore ai cinque giorni, veda la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 22

I Consiglieri, previa richiesta al Dirigente Scolastico dell'Istituto, hanno facoltà di accedere a tutti quegli atti la cui visione ritenessero opportuna per questioni inerenti l'ordine del giorno.

Art. 23

Quando la seduta straordinaria riveste carattere d'urgenza deve essere convocata nello stesso giorno della richiesta e la seduta deve tenersi nello stesso giorno della convocazione.

Art. 24

L'ordine del giorno della convocazione, sentita la Giunta Esecutiva, è formulato dal Presidente, in accordo con l'articolo 7 del presente regolamento, e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli Consiglieri, l'eventuale esclusione della proposta di un Consigliere deve essere debitamente motivata e comunicata per iscritto al proponente. In caso di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato anche telefonicamente il giorno precedente la seduta.

L'ordine del giorno può essere modificato o integrato da ulteriori punti con proposte presentate all'inizio della seduta. Tali proposte devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti.

I punti dell'ordine del giorno non presi in esame in una riunione debbono essere riproposti con precedenza nella riunione seguente.

Art. 25

Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede dell'Istituto. Quando sia deciso dalla maggioranza assoluta del Consiglio, si può riunire anche in altra sede.

Art. 26

In conformità all'art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77, alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere, purché non interferiscano, gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso che, su richiesta, devono fornire le proprie generalità. Sono esclusi i casi in cui si discute di atti riguardanti persone.

Art. 27

Il Segretario del Consiglio d'Istituto è responsabile della redazione del verbale di ogni seduta, che viene approvato contestualmente e deve essere depositato entro e non oltre 5 giorni dalla stessa. Ciascun Consigliere ha diritto di prenderne visione. Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicate in apposito albo dell'Istituto dove rimarranno in visione per almeno dieci giorni. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti riguardanti persone, salvo esplicita richiesta degli interessati.

Art. 28

Il Consiglio d'Istituto, con approvazione a maggioranza ed esplicita indicazione nell'ordine del giorno, può invitare alle proprie sedute, con diritto di parola su questioni specifiche, membri esterni al Consiglio stesso. In particolare, su richiesta del Presidente o del Dirigente Scolastico, può partecipare alle sedute del Consiglio d'Istituto il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Art. 29

Per la validità delle sedute del Consiglio d'Istituto è in ogni momento richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Decorsi 30 minuti dall'ora indicata per l'inizio della seduta senza che si sia raggiunto il numero legale, questa è dichiarata deserta dal Presidente che riunirà il Consiglio entro i cinque giorni successivi.

Art. 30

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo diverse disposizioni normative. Ogni Consigliere, compreso il Presidente, esprime un solo voto, non sono ammessi voti per delega e nel computo dei voti non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 31

Il Consiglio, di regola, procede a votazioni palesi per alzata di mano o per appello nominale, ma, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, il voto può manifestarsi in forma segreta. Nel caso di voto segreto, il Consiglio designa tre scrutatori e se lo scrutinio si conclude con voto pari, la proposta non viene accolta. La votazione è a scrutinio segreto in tutti i casi previsti dalle norme in vigore e comunque nei casi in cui si fa esplicito riferimento a persone. Il dispositivo di ogni delibera è formalizzato e immediatamente riletto.

Art. 32

Il Consiglio d'Istituto non può deliberare in ordine ad argomenti non previsti dall'ordine del giorno. È altresì escluso qualunque discussione su comportamenti specifici di persone operanti nella Comunità Scolastica, e qualunque interferenza nelle competenze disciplinari delle Autorità Scolastiche.

Art. 33

La seduta del Consiglio non può durare oltre le 3 ore. Le prime 2 e ½ ore per la discussione e le deliberazioni sui punti all'ordine del giorno esaminati. La successiva ½ ora per la redazione, la lettura e l'approvazione del verbale dei punti messi in discussione e deliberati. Nel caso ci fossero altri punti all'ordine del giorno, essi vengono rinviati per la discussione a una successiva seduta che deve avvenire entro 8 giorni dalla data di rinvio. Il Presidente del Consiglio d'Istituto propone la data di rinvio della discussione e la stessa viene sottoposta al voto del Consiglio d'Istituto che l'approva con voto palese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 34

Prima di ogni votazione ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere la parola per dichiarazione di voto che deve essere contenuta nel limite previsto dall'articolo 35 del presente regolamento. Quando si procede a votazione per scrutinio segreto non sono ammesse dichiarazioni di voto.

Art. 35

Su ogni punto all'ordine del giorno, dopo un'illustrazione chiara e sintetica da parte del Presidente, o di chi ne assume la funzione, sono consentiti un massimo di due interventi per ogni membro del Consiglio, interventi che non possono superare i cinque minuti complessivi. Dopo la conclusione del relatore, in caso di disaccordi si procede a votazione.

Art. 36

Il Presidente concede la parola nell'ordine della domanda, salvo il caso in cui qualcuno degli iscritti dichiarerà di cedere il proprio turno ad altri. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine. Il Presidente può richiamare all'argomento l'oratore che se ne discosti. Non sono ammesse discussioni o spiegazioni o dialoghi tra i Consiglieri nel corso degli interventi. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

Art. 37

Si considera mozione d'ordine il richiamo alla legge o al regolamento, nonché il rilievo sul modo o l'ordine con i quali sia stata posta la questione dibattuta o si intenda procedere alla votazione. Sull'ammissione della mozione d'ordine decide il Consiglio con votazione a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 38

Ogni riunione è verbalizzata dal Segretario del Consiglio d'Istituto o, in sua assenza, da un altro Consigliere scelto dal Presidente. Il verbale deve tener conto degli interventi e della delibera finale di ogni punto in discussione.

Ogni Consigliere può far mettere a verbale proprie dichiarazioni, assumendone la responsabilità. Tale dichiarazione deve essere stesa di proprio pugno e consegnata al Segretario verbalizzante che l'allega al verbale.

Per i casi riguardanti persone, il Segretario deve limitare la verbalizzazione alla sola delibera finale, con l'indicazione dell'approvazione o non approvazione a maggioranza o all'unanimità.

Art. 39

Le iniziative del Consiglio d'Istituto possono concretizzarsi con l'ausilio di specifiche Commissioni. La Commissione è strumento operativo del Consiglio d'Istituto con la funzione di studiare specifici aspetti di eventuali proposte da sottoporre successivamente al Consiglio stesso, cui compete per legge di deliberare in merito.

Art. 40

Le Commissioni istituite dal Consiglio d'Istituto devono essere composte in numero dispari, da membri nominati dal Consiglio stesso fra tutte le sue componenti che devono dichiarare la propria disponibilità o l'eventuale rinuncia.

Art. 41

Le riunioni delle Commissioni sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei loro membri. Le Commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio.

Art. 42

Le risultanze dei lavori delle Commissioni verranno presentate al Consiglio in un'unica proposta o in più proposte quando vi sia stata discordanza di pareri. Le deliberazioni definitive restano di competenza del Consiglio d'Istituto.

Art. 43

Il Consiglio d'Istituto deve fissare il termine ultimo per la presentazione ai Consiglieri della proposta da parte della Commissione.

Disposizioni Finali**Art. 44**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, se non già previsto dalle normative vigenti, decide il Consiglio a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 45

Il presente regolamento può essere modificato su proposta scritta e motivata presentata dal Presidente del Consiglio d'Istituto o da almeno un terzo dei componenti dello stesso Consiglio. Tale proposta, approvata dalla maggioranza qualificata di due terzi dei membri dell'Organo, entra in vigore dalla seduta successiva a quella di approvazione. Per l'esame preliminare delle proposte di modifica al presente regolamento il Consiglio d'Istituto può nominare un'apposita Commissione avente potere puramente consultivo.

Art. 46

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui è approvato dal Consiglio d'Istituto.

Il Segretario
Carla Capponi

Il Presidente del Consiglio
Leo Mazzeo

(Verbale CONSIGLIO ISTITUTO
Delibera n. 137/17 del 13/02/2017)